

## PRETURA ROMA

26 OTTOBRE 1990

PARTI:

SOC. SICILTECNO

RAI - RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

**Persone giuridiche • Diritto al nome • Uso indebito in sceneggiato televisivo • Comunicato di precisazione.**

*Costituisce lesione del diritto al nome di un'impresa edilizia la attribuzione, in uno sceneggiato televisivo, di fatti e situazioni riprovevoli e penalmente perseguibili ad una società denominata in modo molto simile a quella realmente esistente quando tale somiglianza, unita alla identità delle circostanze di tempo e di luogo in cui operano il soggetto di fantasia e quello reale, è idonea a generare nello spettatore il pericolo di confusione tra finzione e realtà.*

Il Pretore letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede; richiamate in fatto le deduzioni di cui al ricorso e alla comparsa di costituzione, osserva in diritto:

va disattesa, preliminarmente, la richiesta della Rai di integrare il contraddittorio nei confronti degli autori dello sceneggiato.

Legittimato passivo all'azione che il titolare del nome propone a norma dell'art. 7 cod. civ. quando il suo nome sia stato attribuito indebitamente e con pregiudizio al personaggio di un'opera cinematografica non è infatti colui che abbia materialmente attribuito il nome al personaggio, cioè il regista, il soggettista o lo sceneggiatore, ma il produttore del film che non solo ne ha la disponibilità economica esclusiva (Cass. 14 settembre 1963, n. 2748) ma ha anche il potere di apportare al film le modifiche tecniche necessarie (art. 47 l.d.a.).

Nel merito, la domanda di provvedimenti cautelari appare fondata.

È noto, invero, che il nome ha lo scopo di individuare in modo certo la persona in modo da evitare possibilità di confusione.

Chi si veda contestare l'uso del proprio nome o ne lamenti l'usurpazione da parte di un terzo ovvero l'uso indebito che altri ne faccia pur senza assumerlo come proprio, può rivolgersi al giudice per ottenere la cessazione dell'abuso ai sensi dell'art. 7 cod. civ.

D'altra parte, perché si faccia luogo alla tutela prevista da tale norma (applicabile, in via analogica, anche alle persone giuridiche, v. per tutte Cass. 26 febbraio 1981, n. 1185) non occorre che il nome altrui venga usurpato nella sua precisa forma, essendo sufficiente che, per le circostanze di tempo e di luogo, sussista in concreto il pericolo di confusione.

Pericolo che sussiste nella fattispecie stante la notevole somiglianza del nome (Siciltecnò è la denominazione della ricorrente; Siciltecnoplus quella di fantasia attribuita nello sceneggiato ad una società in odore di mafia); l'identità di tempo e di luogo in cui le due imprese operano; lo svolgimento della medesima attività imprenditoriale nel campo degli appalti di opere pubbliche.

A questo punto non sembra irragionevole ritenere che lo spettatore medio — che conosca adesso o venga a conoscere in futuro dell'esistenza di una società denominata Siciltecnò che ha sede in Palermo ed opera nel settore degli appalti pubblici — sia portato ad identificare tale società con la Siciltecnoplus dello sceneggiato, unificando realtà e fantasia o, il che è ancor più grave, interpretando l'uso del nome di una società realmente esistente come una sorta di denuncia di connivenza con ambienti mafiosi e l'aggiunta del suffisso « plus » più che come segno di una volontà distintiva come facile mezzo di elusione di eventuali azioni legali.

Dopo quel che si è detto, sembra inutile spendere altre parole per dar conto del pregiudizio che l'uso indebito del proprio nome comporta, quantomeno sul piano morale, per la società ricorrente.

Venendo ora all'esame del contenuto del provvedimento, osserva il Pretore che la richiesta di ordinare la sospensione della programmazione del film sino

alla eliminazione del nome contestato non sembra accoglibile, giacché — essendo state ormai trasmesse tre delle cinque puntate previste — non appare praticabile, senza compromettere la intelligenza del racconto, la modifica del nome della società, per la rilevanza che la società stessa rivestee nell'economia dello sceneggiato.

Sembra invece sufficiente ad evitare il lamentato pericolo di confusione ed idoneo ad assicurare il contemperamento delle opposte esigenze, connaturale alla tutela provvisoria e d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ., la messa in onda da parte della Rai di un comunicato del seguente tenore:

« su istanza della soc. Siciltecnò di Palermo e per ordine del Pretore di Roma, si dichiara che la denominazione Siciltecnoplus è un nome di fantasia e che pertanto le vicende narrate nello sceneggiato « La Piovra 5 » non sono in alcun modo riferibili alla società Siciltecnò ».

Il comunicato dovrà apparire subito dopo i titoli di testa della quarta e della quinta parte del film e dovrà essere visibile per almeno 30 secondi.

P.Q.M. — V. gli artt. 700 e 702 cod. proc. civ. accoglie parzialmente la domanda di provvedimenti cautelari proposta il 22 ottobre 1990 dalla soc. Siciltecnò di Palermo e, per l'effetto, ordina alla Rai — Radiotelevisione Italiana — in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di mettere in onda, subito dopo i titoli di testa della quarta e quinta puntata dello sceneggiato « La Piovra 5 » e con le modalità di cui in motivazione, il seguente comunicato:

« Su istanza della soc. Siciltecnò di Palermo e per ordine del Pretore di Roma, si dichiara che la denominazione Siciltecnoplus è un nome di fantasia e che pertanto le vicende narrate nello sceneggiato « La Piovra 5 » non sono in alcun modo riferibili a tale società ».

Assegna termine di gg. 60 per l'inizio del giudizio di merito.

**RICHIAMI DI DOTTRINA  
E GIURISPRUDENZA**

La decisione in esame si pone in linea con il più recente orientamento interpretativo in tema di tutela del diritto al nome: essa è, infatti, espressione del superamento dell'originaria ricostruzione di tale diritto secondo gli schemi logico-giuridici del diritto di proprietà a favore della sua qualificazione come diritto della personalità.

Tale evoluzione ha condotto dottrina e giurisprudenza a considerare tutelabili ex art. 7 cod. civ. non solo le ipotesi di usurpazione di nome altrui, cioè i casi di appropriazione indebita — a favore proprio o di terzi — atte ad ingenerare scambi o confusioni — materiali — tra soggetti diversi, ma qualsiasi modalità di impiego indebito del nome — considerato come simbolo identificativo di un complesso di interessi molteplici riassunti nella formula ormai familiare di « identità personale » — attraverso il quale si reca pregiudizio all'interesse del soggetto a vedere riconosciuta e non deformata la propria personalità e come singolo e come membro della comunità sociale.

In questo senso, come precedente fondamentale della decisione in esame, si veda Cass. 14 ottobre 1963, n. 2748 la quale, chiamata a decidere su un caso di omonimia tra una persona fisica ed un personaggio del film « La grande guerra » ha ritenuto che la « formula dell'art. 7 cod. civ. è tale da ricomprendervi sia l'usurpazione vera e propria, sia l'indebito uso da parte di altri. La tutela non viene quindi limitata al solo caso di conflitto fra due persone che usano lo stesso nome, ingenerando confusione sull'identità personale, ma si allarga anche all'ipotesi in cui l'uso non si traduce in una mera assunzione in proprio del nome altrui, ma in un altro qualsiasi impiego di esso, sempre che concorra con il requisito del pregiudizio. Per tale ragione la protezione giuridica del nome non può venir meno neppure di fronte all'opera teatrale, cinematografica o letteraria, allorché quest'attribuisca il nome di una persona fisica ad un personaggio di fantasia. Naturalmente, occorre anche in tal caso che vi siano gli

estremi per l'azione ex art. 7, vale a dire l'uso indebito e il pregiudizio (la sentenza è pubblicata in *Dir. aut.*, 1970, 436 e in *Foro it.*, 1964, I, 306).

Ciò premesso in linea generale, è necessario richiamare brevemente i fatti del caso in esame al fine di verificare attraverso quale via si è giunti all'applicazione di tali principi alla fattispecie in questione.

Essa riguarda il caso di una società con sede a Palermo operante nel settore degli appalti pubblici, la Siciltecno, la quale lamenta l'attribuzione nello sceneggiato televisivo « La Piovra 5 » del nome di fantasia Siciltecnoplus ad un'impresa operante nello stesso settore e rappresenta come connivente con ambienti ed operazioni descritti come tipicamente mafiosi.

Il giudice, di fronte alla richiesta di emissione di provvedimenti di urgenza volti a far cessare il fatto lesivo, accoglie l'istanza della Siciltecno, ordinando la messa in onda di un comunicato di precisazione, sulla base delle seguenti argomentazioni:

— la tutela prevista dall'art. 7 cod. civ. si applica anche alle persone giuridiche;

— sussiste l'uso indebito o pregiudizievole della ricorrente in quanto: la somiglianza tra nome reale e nome di fantasia è integrata dalla identità delle circostanze di tempo e di luogo in cui si svolgono i fatti, ciò che rende l'uso non autorizzato della denominazione Siciltecnoplus idoneo a generare confusione tra finzione e realtà e pregiudizio alla ricorrente.

Analizzando singolarmente ciascun punto della motivazione si rileva, in primo luogo, che la estensione dalla tutela prevista dall'art. 7 cod. civ. per le persone fisiche alle persone giuridiche è dato pacifico dalla giurisprudenza. Si veda, per tutte, Cass. 26 febbraio 1981, n. 1981 (in *Giust. civ.*, 1981, I, 1329 e in *Giur. it.*, 1981, I, 1, 1025) la quale, decidendo un caso di tutela del nome di un comune afferma: « l'art. 7 cod. civ. per la sua forza espansiva garantisce, invece, ad ogni ente (sia pubblico che privato) un diritto alla propria individualità, intesa come il complesso delle caratteristiche che lo contraddistinguono nel contesto sociale nel quale opera. Il diritto alla denominazione dell'ente colletti-

vo è quindi compreso nell'ampia categoria dei diritti della personalità, non diversamente dal diritto al nome della persona fisica, in quanto comportando l'attribuzione della personalità (anche di diritto pubblico) la nascita di un nuovo soggetto, è indispensabile che questi abbia un segno idoneo a distinguerlo da tutti gli altri. Deve quindi confermarsi il principio già accolto da questa Corte (Sez. un. 12 maggio 1962, n. 984) secondo cui anche l'ente pubblico « Comune », come qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, ha diritto di agire davanti al giudice ordinario a tutela del nome che legittimamente gli spetta quale diritto pubblico soggettivo fondamentale ed attributo essenziale della sua personalità contro qualsiasi usurpazione da parte di terzi ».

Si veda, poi, citata dalla sentenza appena riportata, Cass., Sez. Un., 12 maggio 1962, n. 984 (in *Giust. civ.*, 1962, I, 1680 e *Foro pad.*, 1962, I, 1134) per la quale: « Premesso che le persone giuridiche hanno un diritto soggettivo alla propria denominazione e possono quindi richiedere giudizialmente ai sensi dell'art. 7 cod. civ. la tutela contro l'uso indebito della loro denominazione da parte di terzi, è agevole pervenire alla conclusione che anche gli enti pubblici — i quali sono anzitutto persone giuridiche — possono godere della stessa tutela sostituendo anche nei loro confronti l'interesse ad un'esatta individuazione dell'ente, al fine di impedire il pericolo di confusione con altri soggetti ».

Per quanto riguarda poi la non perfetta identità tra il nome di fantasia e il nome reale, la decisione in esame, in accordo con la costante giurisprudenza, ritiene che l'usurpazione possa realizzarsi anche attraverso l'uso del nome non nella sua forma precisa, purché essa sia idonea a generare confusione. In questo senso si veda Cass. 22 ottobre 1984, n. 5343 (in *NGCC*, 1985, I, 310) in tema di uso indebito di una sola parte del cognome: « Non è invece necessario che il nome — costituito ai sensi dell'art. 6, comma 2 cod. civ. dal prenome e dal cognome — venga usurpato nella sua interezza, con la conseguenza che anche l'uso indebito di una sola parte del cognome può costituire elemento sufficiente per ottenere l'inibitoria, quando la parte del

cognome usurpata, per la risonanza storica che ha acquistato sia dotata di particolare forza individualizzante uno specifico casato o quando, più in generale, esiste una situazione di confondibilità con riferimento all'ambiente, al luogo, all'attività o ad altre circostanze in cui venga fatto uso del nome alterato (Cass. 15 marzo 1969, n. 829) ». In senso analogo si vedano Cass. 829/1969 (in *Giust. civ.*, 1969, I, 1910 e in *Giur. it.*, 1969, I, 1, 1480) che conferma App. Milano 22 gennaio 1960 (in *Giust. civ.* 1960, I, 593); Pret. Roma 8 gennaio 1970 (in *Foro it.*, 1970, I, 1021) per un caso di insufficiente modifica della denominazione di fantasia e, quindi, di implicito riferimento di capacità lesiva anche a denominazione parzialmente difforme.

Circa il valore da attribuire, poi, alla identità delle circostanze di tempo e di luogo reali e di fantasia l'orientamento della giurisprudenza non è costante.

Nelle ipotesi di omonimia, tale identità è generalmente ritenuta irrilevante; in questo senso App. Roma 22 novembre 1966 (in *Temi rom.*, 1967, 34); Trib. Roma 15 settembre 1965 (in *Giur. it.*, 1967, I, 2, 80); Trib. Roma 11 gennaio 1964 (in *Rass. dir. civ.*, 1964, 126) in cui pur escludendo, tra l'altro per la differenza di età, ogni possibilità di confusione fra di due soggetti, il giudice ha ritenuto che: « non è contestabile in tal caso che la comunanza di nome determini contemporaneamente l'evozione della figura dei due titolari — reale ed immaginario — di modo che la persona reale finisce con l'essere collegata ad elementi turpi e ridicoli, il che costituisce una lesione della sua dignità »; ancora, in modo ancor più esplicito, Cass. 14 ottobre 1963, n. 2748 (*cit.*) nella quale è detto: « né rileva il fatto che la persona reale abbia vita, sentimenti, reputazione decisamente differenti da quelli dell'immaginario e spregievole personaggio dell'opera cinematografica, poiché l'accostamento delle due persone che l'omonimia naturalmente provoca nello spettatore medio è sufficiente a porre in essere il pregiudizio di cui si è detto ». *Contra* si veda Pret. Roma 29 gennaio 1955 (in *Foro it.*, 1955, I, 466) la quale, decidendo sul caso del film « La Romana » ha affermato: « Tolta la innocua omonimia, che di per sé non autorizza riferimento alcuno, non v'è davvero nessun

punto di contatto, nessuna coincidenza di situazioni » per cui « è chiaro che le allusioni, per quanto sgradevoli, non integrano affatto gli estremi di un obiettivo riferimento del personaggio della Romana alla signorina Silenzi e non intaccano in alcun modo la figura e il patrimonio morale di costei »; più recentemente Pret. Roma 27 gennaio 1970 (*cit.*) per la quale « Alla perfetta omonimia, si aggiunge, dunque, la identità della specializzazione professionale e delle mansioni in concreto esercitate: il tutto nella coincidenza degli elementi temporali e spaziali che presiedono alla realtà e alla finzione scenica. Non pare pertanto che possa sfuggirsi ad una prima pronuncia nel senso della possibile confusione del personaggio reale con quello ideale, assumendo valore determinante, al riguardo, oltre che la coincidenza del nome, l'identità — tra realtà e fantasia — degli aspetti funzionali e contenutistici da un lato, e quelli temporali e spaziali dell'altro »; in senso analogo si veda Pret. Roma 2 marzo 1971 (in *Giur. merito*, 1971, I, 445 nota di FABIANI).

Per quanto attiene alla qualificazione di uso indebito si vedano per tutte Cass. 22 ottobre 1984 n. 5343 (*cit.*) — per la quale « al fine di integrare la fattispecie ivi prevista, è innanzitutto necessario che il c.d. usurpatore non abbia un titolo legittimo per usare lo stesso nome del soggetto che invoca la tutela essendo evidente che in tale ipotesi difetterebbe l'uso indebito » — e Trib. Roma 24 settembre 1973 (in *Giur. merito*, 1976, 175) — per la quale « L'uso non è indebito quando rappresenta l'esercizio di un diritto (ad es. nel caso di omonimia) o di una legittima facoltà (ad es. nella cronaca giornalistica o negli studio storici) ovvero quando è autorizzato dal titolare ».

Per quel che attiene al carattere necessario dell'idoneità, sia pure potenziale, dell'uso del nome ad arrecare pregiudizio si veda di recente Trib. Milano 15 gennaio 1986 (in *Dir. aut.*, 1986, 339) per la quale « L'uso del nome in una famiglia per designare un personaggio di fantasia di un romanzo, si è osservato in altra occasione sempre nello stesso ordine di idee, non costituisce violazione del diritto al nome, se tale uso non reca un pregiudizio economico o morale ». In epoca anteriore, Cass. 22 ottobre 1984,

n. 5343 (*cit.*) nella quale si afferma: « In ogni ipotesi di usurpazione è però necessario, per far luogo all'inibitoria, che l'attore in inibitoria deduca e dimostri la possibilità di un pregiudizio economico o morale: la inibitoria non consegue al semplice uso indebito da parte di un terzo di un nome che compete all'attore, ma è necessario che da tale uso consegua un pregiudizio, sia pure soltanto nel patrimonio morale, di colui che chiede la tutela. Tale pregiudizio deve comunque sussistere allo scopo di contenere l'azione in questione nei limiti del ragionevole interesse del titolare ed escludendo dalla tutela quelle utilizzazioni che non abbiano tale effetto ». Analogamente Cass. 15 marzo 1969, n. 829 (*cit.*): « Per l'esercizio dell'azione è però anche necessario che, in tale ipotesi, vi sia possibilità di pregiudizio per effetto dell'uso indebito del nome, e ciò vale a contenere l'azione in questione nei limiti del ragionevole interesse del titolare di esso, escludendo dalla tutela quelle utilizzazioni che non abbiano tale effetto ». Ancora, Cass. 3 agosto 1960, n. 2270 in cui si afferma: « Sia l'azione di usurpazione del nome di cui all'art. 7, direttamente contro colui che assume il nome senza averne diritto, sia l'azione di proibizione, diretta contro colui che indebitamente faccia uso del nome, pur senza assumerlo come proprio, non presuppone soltanto la semplice assunzione o il semplice uso del nome stesso, ma richiede altresì l'esistenza di un pregiudizio economico o morale che si ha allorché l'uso del nome, anche se autorizzato avvenga in modo tale da ledere la reputazione o il decoro del titolare del nome stesso ».

In tema di distinzione tra pregiudizio potenziale e pregiudizio effettivo si veda Cass. 11 novembre 1970, n. 2356 (in *Giust. civ.*, 1971, I, 34 e in *Foro it.*, 1971, I, 155) nella quale è detto che « Ai fini della tutela del nome è sufficiente la possibilità del pregiudizio, mentre il pregiudizio effettivo è solo il presupposto dell'azione di risarcimento dei danni. Cosicché la tutela del nome, essendo diretta ad impedire eventuali pregiudizi alla personalità attraverso l'uso indebito del nome, ha carattere preventivo e solo eventualmente repressivo attraverso il risarcimento dei danni ».

Si veda poi Cass. 7 ottobre 1961, n. 2094 (in *Foro it.*, 1962, I, 68 e *Giust.*

*civ.*, 1961, I, 1761 e *Giur. it.*, 1962, I, 1, 1406) per la quale la nozione di pregiudizio è connessa all'idoneità dell'uso del nome a provocare confusione; in senso analogo Pret. Roma 29 gennaio 1955 (*cit.*) e Pret. Roma 1 febbraio 1958 (in *Temì rom.*, 1958, 466) per cui il pregiudizio consiste nella lesione dell'onore e della reputazione del soggetto.

Sul tema specifico del pregiudizio nel caso di uso di un nome di fantasia in un'opera cinematografica si veda Cass. 14 ottobre 1963 n. 2748 (*cit.*) per cui: « Quanto al pregiudizio lo stesso art. 7 chiarisce che la proibizione dell'uso indebito del nome può essere chiesta anche quando vi sia soltanto la possibilità del nocumento. Inoltre, la lata interpretazione della norma medesima implica che nel concetto di pregiudizio deve farsi rientrare anche quello semplicemente morale, cioè la lesione al decoro e alla reputazione che il nome compendia ed esprime. Sicché se al nome attribuito al personaggio di fantasia di un film si aggiunge, come nella specie, l'aspetto spregevole e ridicolo del personaggio stesso, il pregiudizio sussiste e sussiste quindi il diritto alla proibizione dell'uso illegittimo del nome, al tenore del ripetuto art. 7 ».

CRISTIANA VIGLI